

Roma, 22 dicembre 1999

A tutte le imprese di armamento

Prot. n. DCAPV/641/99
AC/AA

CIRCOLARE N. 26/99

OGGETTO: Nuova disciplina delle rateazioni contributive.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, nella seduta del 21 dicembre corrente, ha deliberato alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina delle rateazioni contributive contenuta nella deliberazione 14 febbraio 1996 n. 62, in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 144/99 e dei decreti legislativi nn. 46, 112 e 326/99 e sulla base di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni n. 274/98 e n. 326/99.

La legge n. 144/99 ha reintrodotto per gli iscritti all'I.P.SE.MA. la possibilità di rateazione trimestrale del premio assicurativo dovuto in sede di autoliquidazione annuale.

I decreti legislativi nn. 46, 112 e 326/99, attuativi della legge n. 337/98 sulla riforma del sistema di riscossione, hanno previsto la possibilità di rateazione delle somme iscritte a ruolo, facendo, comunque, riferimento alle modalità in vigore presso i singoli Enti di previdenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 274/98 e n. 326/99, hanno stabilito una graduazione dei budget di spesa nell'ambito delle strutture dell'Ente.

La nuova disciplina introduce, pertanto, misure di decentramento del potere decisionale e di snellimento dell'iter procedurale.

In particolare, si prevede un importo minimo quale condizione di ammissibilità della domanda di rateazione e viene introdotto l'istituto del silenzio-assenso, che comporta l'automatico accoglimento della richiesta, in caso di mancata comunicazione all'interessato della decisione entro il termine di 60 giorni.

Si riporta la disciplina delle rateazioni, così come modificata, che va applicata in tutti i casi che esulano dall'ipotesi di cui alla legge n. 144/99 (rateazione dell'autoliquidazione) e cioè quando il credito contributivo, il cui termine di pagamento è scaduto, non è ancora iscritto a ruolo, nonché quando l'impresa armatoriale chiede una dilazione di pagamento per somme già iscritte a ruolo e quindi assistite da titolo esecutivo.

Il testo che segue rappresenta il testo integrato della precedente deliberazione n. 62/96, con gli aggiornamenti approvati nella seduta del 21 c.m.. Le modifiche intervenute sono riportate, per opportuna evidenza, in carattere corsivo.

1) *La decisione sulle domande di rateazione è demandata ai seguenti organi:*

- il Direttore della Sede Compartimentale competente: per importi fino a 30 milioni e per un numero di rate fino a 12 mensilità;

- il Direttore Centrale competente: per importi superiori a 30 milioni fino a 75 milioni e per un numero di rate fino a 12 mensilità;

- il Direttore Generale: per importi superiori a 75 milioni e fino a 200 milioni ovvero per un numero di rate superiori a 12 e fino a 24. Le rateazioni superiori a 12 mesi devono essere comunicate trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro (art. 2, comma 11, legge n. 389/89);

- il Consiglio di Amministrazione: per importi superiori ai 200 milioni ovvero per un numero di rate mensili maggiore di 24. In tale ultimo caso, è prevista l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il numero massimo di rate concedibili è di 36 (art. 2, comma 11, legge n. 389/89),

quando sia dimostrabile che ciò costituisce l'unica alternativa possibile per il recupero del credito e sentito il parere dell'Avvocatura della Sede compartimentale competente.

Le decisioni del Direttore Centrale, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione sono adottate sulla base dell'istruttoria eseguita dalla competente Sede Compartimentale e corredata dal parere motivato del Direttore della Sede stessa.

2) Le domande di rateazione potranno essere prese in considerazione solo alle seguenti condizioni:

A) – *è condizione preliminare di ammissibilità che il debito complessivo (contributi ed eventuali somme aggiuntive) non sia inferiore ad un milione di lire;*

B) - risultino versate, ove previste, le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

C) - il richiedente abbia sottoscritto un atto con il quale:

a - riconosca esplicitamente ed incondizionatamente il credito dell'Istituto, impegnandosi quindi a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e sulla azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;

b - prenda atto che il tasso d'interesse è quello previsto dall'art. 13 del D.L. 29\7\1981 n. 402 convertito nella legge 26\9\1981 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè il tasso d'interesse determinato periodicamente con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di pubblicazione del decreto stesso; prenda atto, quindi, che il piano di ammortamento sarà determinato sulla base del tasso d'interesse in vigore alla data di approvazione della delibera di concessione della rateazione;

c- prenda atto che - nell'ipotesi in cui ottenga la riduzione del tasso degli interessi di dilazione ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 402\81 convertito nella legge n. 537\81 - l'Istituto provvederà al relativo conguaglio o rimborso;

d - prenda atto che - nell'ipotesi in cui la riduzione delle somme aggiuntive ai sensi dell'art. 3 comma 1, 2 e 4 del D.L. n. 103\91 convertito nella legge n. 166\91 - l'Istituto provvederà al relativo conguaglio o rimborso;

e - si impegni ad effettuare puntualmente il versamento sia delle rate mensili di ammortamento che dei premi e contributi correnti;

f - riconosca all'Istituto - qualora questo dovesse diventare debitore della stessa ditta di alcune somme - la facoltà di compensare tali somme con altrettanta parte del proprio credito formante oggetto della rateazione;

g - riconosca all'Istituto il diritto di imputare i versamenti ricevuti in conto a detrazione di quella parte del credito che riterrà più opportuno;

h - consenta che i versamenti parziali, effettuati in relazione alla rateazione concessa, siano accettati a titolo di acconto e senza pregiudizio di ogni atto od azione che l'Istituto ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero immediato del credito residuo;

i - prenda atto formalmente che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e che, di conseguenza, il credito dell'Istituto conserva i privilegi di legge;

l - prenda atto che l'inosservanza, anche parziale, delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza della concessione.

3) In attesa della decisione sulla domanda di rateazione, il debitore dovrà effettuare il versamento di acconti mensili di importo pari alla rata richiesta e comunque in misura non inferiore ad un dodicesimo del debito per premi e contributi, dei quali il primo dovrà essere versato a causa ed in occasione della domanda.

4) Il numero delle rate accordate decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene assunto il formale provvedimento da parte *dell'organo competente*. In casi del tutto eccezionali e con provvedimento motivato, detto organo potrà stabilire una diversa decorrenza e le eventuali condizioni a cui tale diversa decorrenza è subordinata.

I versamenti nel frattempo effettuati sono da considerare, quindi, semplici acconti il cui importo verrà detratto dal complessivo debito da rateizzare; peraltro, ai fini del calcolo delle somme aggiuntive e degli interessi di dilazione, la rateazione concessa si intende instaurata alla data di presentazione della domanda.

La domanda di rateazione deve essere decisa entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, comunicando l'esito all'armatore, a mezzo di raccomandata A.R.. In caso di reiezione, il debitore sarà diffidato a versare l'intero importo del debito, con applicazione delle somme aggiuntive se dovute. Il decorso del termine di 60 giorni, in mancanza di risposta da parte dell'Istituto, determina l'automatico accoglimento dell'istanza.

Nel caso di datori di lavoro che abbiano richiesto la riduzione del tasso degli interessi di dilazione ai sensi dell'art.13 del D.L. n. 402\81 convertito nella legge n. 537\81, per i primi sei mesi successivi a quello in cui è stata adottata la delibera di concessione gli interessi di dilazione saranno provvisoriamente calcolati nella misura del 50% del tasso in vigore.

Decorso tale periodo di sei mesi senza che sia stato certificato all'Istituto alcun provvedimento di riduzione degli interessi da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli interessi saranno calcolati in misura intera; qualora successivamente dovesse

essere notificato il procedimento di riduzione si procederà ai conseguenti conguagli o rimborsi.

Nel caso di datori di lavoro che abbiano richiesto la riduzione delle somme aggiuntive ai sensi dell'art. 3 comma 1, 2 e 4 del D.L. 29\3\1991 n. 103, convertito nella legge 1\6\1991 n. 166, per i primi sei mesi successivi a quello in cui è stata presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Istituto motivata e documentata istanza, le somme aggiuntive saranno provvisoriamente calcolate nella misura dell'interesse legale.

Decorso tale periodo di sei mesi senza che sia stato notificato alcun provvedimento di riduzione da parte del Ministero, le somme aggiuntive saranno calcolate in misura edittale; qualora successivamente dovesse essere notificato il provvedimento di riduzione, si procederà ai conseguenti conguagli o rimborsi.

5) Le rate mensili devono essere uguali e consecutive e devono essere garantite da effetti cambiari da rilasciarsi pro solvendo. Pertanto, all'atto del perfezionamento della rateazione il debitore dovrà rilasciare effetti con scadenza mensile, che saranno sottoscritti presso gli uffici dell'Istituto alla presenza di un funzionario incaricato, previa accurata verifica dell'identità personale e dei poteri del firmatario.

A tale onere non sono soggetti gli Enti pubblici e gli Enti di diritto pubblico.

6) La concessione della rateazione può essere subordinata, in casi di constatata necessità, al rilascio da parte del debitore di garanzie reali o personali quali ipoteca, fidejussione, avallo o altre. In particolare, in caso di procedure concorsuali in atto e in presenza di problemi occupazionali e di ragionevole possibilità di ripresa economica dell'azienda, potrà essere valutata l'opportunità di accogliere la domanda di rateazione subordinando la concessione all'assunzione di ogni possibile cautela a tutela degli interessi e dei privilegi dell'Istituto.

7) *L'organo competente* terrà conto, nel decidere sulla domanda di rateazione, dei precedenti del debitore ed in particolare se lo stesso in passato abbia fatto ricorso spesso e senza giustificazioni obiettive a pagamenti rateali e con quali risultati. Allo scopo di non favorire le evasioni e la morosità, di norma non saranno accolte - a meno che non concorrano particolari e comprovati motivi - le domande di rateazione riguardanti debiti derivanti dalla mancata denuncia di voci retributive,

di ore o di giornate di lavoro e simili, nonché quelli maturati nel corso di una precedente rateazione accordata dall'Istituto.

8) La rateazione di pagamento dovrà, di norma, essere revocata qualora il debitore ometta il pagamento anche di una sola rata mensile o non si mantenga al corrente con il versamento di premi o contributi. *La concessione della rateazione s'intende revocata in caso di vendita, demolizione o dismissione di bandiera della nave.*

Nel caso che il debitore, pur sospendendo il versamento di premi o contributi maturati successivamente, continui a pagare le rate della dilazione in corso, sarà valutata dal Direttore della Sede compartimentale competente, con la necessaria prudenza, l'opportunità di lasciare o meno in essere la rateazione, limitando l'azione legale al recupero del nuovo credito.

9) *L'organo competente*, nel deliberare la concessione della rateazione, potrà concedere, con provvedimento motivato, l'esonero dal versamento delle rate provvisorie di cui al punto 4), quando la situazione si presenti particolarmente delicata per i suoi riflessi di carattere economico o sociale o per la singolarità delle cause che hanno determinato l'indebitamento.

10) *Avverso i provvedimenti negativi del Direttore di Sede o del Direttore Centrale, entro il termine di 30 giorni e per il tramite della Sede Compartimentale o, rispettivamente, della competente Direzione Centrale, è ammesso ricorso al Direttore Generale, la cui decisione ha carattere definitivo. La definitività della decisione del Direttore Generale comporta la chiusura della procedura amministrativa, con la conseguenza che l'unico gravame possibile è l'azione giudiziaria.*

Avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione, unico rimedio è il ricorso diretto all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le domande di riesame non possono avere, comunque, effetto sospensivo e, pertanto, l'armatore in attesa dell'esito del ricorso, dovrà rispettare il piano di rateazione richiesto.

11) La presentazione della domanda di rateazione non preclude all'Istituto la possibilità di porre in essere tutte le iniziative ritenute più idonee per la tutela del credito, né sospende necessariamente eventuali azioni in corso. Il Direttore della Sede compartimentale competente è autorizzato, nelle more della decisione sulla domanda di rateazione o durante il corso di rateazioni già concesse, ad adottare i provvedimenti che si renderanno necessari in relazione alle procedure di recupero in

corso, nonché - in via eccezionale - a singole modalità di esecuzione e ad adempimenti concernenti rateazioni già deliberate.

12) Per le domande di rateazione presentate da soggetti che intendano fruire dei benefici di cui all'art. 36 della legge 24\11\1981 n. 689, al fine di evitare il formarsi del silenzio-rifiuto ed ai soli effetti previsti dal predetto art. 36, i debitori si intenderanno provvisoriamente ammessi al pagamento rateale qualora il Direttore della Sede compartimentale esprima parere favorevole alla concessione della rateazione. Per mantenere i benefici anzidetti, i debitori dovranno, poi, puntualmente adeguarsi alle definitive decisioni *dell'organo competente*.

La disciplina sopra riportata entra immediatamente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dott.ssa M. Clotilde Calamita*)